

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2485

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice IOANNUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2003

—————

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadinanza italiana e alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, in materia di iscrizione all’anagrafe degli italiani all’estero

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Esiste un'Italia dello Stivale e un'altra Italia.

Vi sono quasi sessanta milioni di abitanti nella Penisola ed altrettanti sparsi per il mondo: stessa lingua, stessa cultura e stesse tradizioni. Nell'America del Sud, in Canada, Belgio, Germania, Francia ed Inghilterra le comunità italiane sono sempre più numerose, ricche ed integrate.

Tra Ottocento e Novecento milioni di italiani lasciarono il suolo patrio per rincorrere il sogno di una vita migliore. Salirono su navi e treni affollati, accompagnati da una valigia di cartone, da dubbi, paure, speranze e da una domanda: «sarà stata la scelta giusta?».

Per molti lo è stata: alcuni hanno trovato il lavoro che l'Italia non gli avrebbe dato e hanno fatto fortuna. Alcuni di loro hanno messo da parte lo sperato gruzzolo e hanno pagato il biglietto di sola andata anche ai familiari rimasti in patria. Altri lo stesso gruzzolo lo hanno usato per tornare in Italia e costruirsi il futuro sulla propria terra. Altri ancora sono riusciti a racimolare soltanto il necessario per pagare il biglietto di ritorno.

Tra il 1860 ed il 1985 ventinove milioni di italiani sono partiti dall'Italia alla volta dei Paesi americani. L'Argentina, il Brasile e gli Stati Uniti sono le «tre Italie fuori Italia» più numerose del mondo. In alcuni Paesi gli italiani hanno raggiunto un tale grado di integrazione da rendere difficile la loro individuazione numerica.

Ciascuno di questi individui vive il desiderio di essere un cittadino italiano, ognuno vive tra popolazioni diverse, con pensieri diversi, immerso in una cultura differente ma moltissimi interessi, affettivi, economici, culturali, politici e sociali lo legano ancora all'Italia e alle sue origini.

Esiste ed è viva una cultura, una tradizione, uno stile italiano che si è amalgamato con altre società. Al di là di un impulso etnico-nazionalista, ha sicuramente senso parlare di uno spirito italiano-internazionale, di un *made in Italy* elemento di caratterizzazione molto forte della nostra comunità all'estero.

Questi «italiani» vogliono esserlo a tutti gli effetti, desiderano acquistare, o meglio riacquistare, la cittadinanza italiana, facendola, di conseguenza, acquisire ai propri figli, ed iscriversi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello *ius sanguinis* (diritto di sangue), in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

Oggi la legge stabilisce l'importante principio per cui il cittadino italiano può acquistare spontaneamente una cittadinanza straniera senza per questo perdere quella italiana.

Si è cittadini italiani se si nasce, in Italia o all'estero, da almeno un genitore italiano, però, in base a una discussa sentenza della Corte costituzionale (sentenza n. 30 del 28 gennaio 1983), la donna trasmette la cittadinanza solo a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana): chi è nato prima di questa data ha ricevuto la cittadinanza solo dal padre, mentre chi è nato dopo la riceve indifferentemente dal padre o dalla madre.

Prima del 15 agosto 1992, però, prima, cioè, dell'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, chi acquistava spontaneamente una cittadinanza straniera perdeva la cittadinanza italiana. Anche i cittadini minorenni perdevano il loro *status* acquistando la cittadinanza straniera per volontà dei geni-

tori. Non perdevano la cittadinanza italiana - e quindi continuavano a trasmetterla ai discendenti, solo per linea maschile - coloro che vedevano modificato il proprio *status* di cittadini per effetto oggettivo di norme di legge, in particolare per il «diritto di nascita» (*ius soli*) vigente in tutti i Paesi extraoceanici; ecco perché la maggior parte dei discendenti delle prime ondate emigratorie (le più importanti, dal 1870 al 1910 circa) sono ancor oggi in possesso della cittadinanza italiana.

In seguito, soprattutto in Nordamerica, l'acquisto «spontaneo» della cittadinanza locale (detto «naturalizzazione»), e la conseguente perdita di quella italiana, è divenuta una prassi sempre più comune.

Occorre, inoltre, tener conto che oggi l'Italia non è più quella di un tempo. Prima era un Paese povero, ora è diventato ricco, almeno in media. Da Stato-nazione autonomo e centralizzato si sta trasformando in Paese europeo sempre più articolato. Ma, soprattutto, da terra di emigrazione, si è trasformata in terra di immigrazione.

Nel 1914 la Direzione generale della statistica definisce gli emigranti come «quei cittadini che, viaggiando in terza classe o in classe equiparata alla terza, si recano in Paesi posti al di là dello Stretto di Gibilterra e al di là del Canale di Suez». Nel terzo millennio tutto è cambiato. Anche se dal Meridione sono ancora molti quelli che emigrano per necessità, è diminuito il numero di quanti vanno all'estero rispetto a quelli che si fermano nelle regioni dell'Italia del Nord.

Oggi sono i professionisti che vanno a vivere nei Paesi stranieri, lavoratori specializzati che portano il loro *know how* fuori dai confini territoriali per aziende italiane o anche per multinazionali estere. Ad esempio, vi sono oltre seimila ricercatori italiani che lavorano all'estero. Sono tantissimi anche i giovani che passano fuori dall'Italia periodi mediamente lunghi per studiare e specializzarsi. Le comunità italiane all'estero costituiscono così un patrimonio per l'Italia, grazie

all'esperienza che maturano a contatto con due sistemi e due stili di vita. Da oltre confine arrivano contributi di idee, conoscenze e scoperte. Le comunità italiane si propongono alla società e allo Stato con una nuova potenzialità di valori culturali, economici e sociali. Così come nell'immediato dopoguerra gli emigranti hanno contribuito al 50 per cento della rinascita dell'Italia riattivando l'economia nazionale grazie ai soldi che inviavano dall'estero, oggi è la conoscenza il nuovo *surplus* garantito.

Tramontata l'immigrazione di massa, ora si può parlare di emigrazione tecnologica. La presenza dell'italiano del mondo è per eccellenza e da secoli aperta e potenzialmente globale.

Molti di loro sono oggi degli imprenditori, ma anche uomini politici o personaggi famosi nello spettacolo e nell'arte. Gli italiani nel mondo, quindi, non solo hanno superato una serie di *cliché* negativi, ma sono riusciti anche ad integrarsi a tutti i livelli. Non dappertutto è così, però. In alcuni Stati, come in America latina ed in Africa permangono alcune situazioni di disagio e di bisogno.

Per le motivazioni storiche e sociali espresse si ritiene necessario modificare le normative relative alla cittadinanza e all'iscrizione anagrafica degli italiani all'estero.

Oggi, infatti, molti di coloro i cui antenati hanno perduto la cittadinanza italiana a causa di diverse vicissitudini, umane e familiari, desiderano fortemente riacquistarla.

Le procedure previste dalla normativa vigente in materia di acquisto/riacquisto della cittadinanza da parte di discendenti di cittadini italiani è a tutt'oggi eccessivamente complicata e di ardua esecuzione. La ricostruzione genealogica raramente è lineare. L'emigrazione, l'immigrazione, le famiglie allargate, le adozioni e quant'altro fanno sì che la questione della cittadinanza può diventare un vero rompicapo. Raggiungere, poi, le sedi consolari ove espletare tutte le formalità è spesso difficoltoso in nazioni di

grande estensione e spesso economicamente impegnativo.

A ciò si aggiunge, inoltre, l'esigenza di tutela degli italiani nel mondo, che spesso devono affrontare pressanti problemi sociali (soprattutto in alcuni Paesi come quelli dell'America latina) tra cui il riconoscimento dei propri diritti quali la pensione, l'assistenza sanitaria e sociale per gli anziani e per i disabili.

Per quanto attiene all'iscrizione anagrafica, i cittadini che si trasferiscono stabilmente all'estero devono, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, farne dichiarazione all'ufficio consolare competente, ai fini della relativa iscrizione anagrafica. Anche in questo caso la procedura e gli adempimenti sono assai complessi, tanto che vi è un'enorme sproporzione, tra i cittadini italiani nel mondo, che secondo stime ufficiose sono oggi circa sessanta milioni e coloro

che sono regolarmente iscritti all'AIRE, circa quattro milioni.

Per le motivazioni illustrate si ritiene opportuno semplificare e modernizzare sia la concessione della cittadinanza che l'iscrizione anagrafica degli italiani all'estero, le quali anche grazie alle innovazioni telematiche e tecnologiche successive al 1988, oggi possono essere notevolmente semplificate sia nella trasmissione che nella comunicazione.

Il presente disegno di legge consta di due articoli.

L'articolo 1 interviene sulle leggi 5 febbraio 1992, n. 91 e 12 gennaio 1991, n. 13, al fine di semplificare le procedure in materia di norme sulla cittadinanza ivi previste.

L'articolo 2 interviene, invece, sulla legge 27 ottobre 1988, n. 470, novellandone l'articolo 6, sempre in funzione di semplificazione delle procedure in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini italiani all'estero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91
e alla legge 12 gennaio 1991, n. 13)*

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;»;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole: «ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale» sono soppresse;

c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La cittadinanza italiana può essere concessa dal Ministro dell'interno con proprio decreto su istanza del Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza del richiedente, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, con provvedimento dell'ambasciatore su istanza dell'autorità consolare competente; in quest'ultimo caso la concessione deve essere immediatamente comunicata al Ministro dell'interno»;

d) all'articolo 13, comma 1, lettera e), le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»;

e) all'articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per gli italiani residenti all'estero può essere concordata con gli uffici, anche per via telefonica o telematica, la fissazione di una data per la completa definizione dell'iscrizione. Gli uffici garantiscono ai cittadini il disbrigo degli adempimenti a loro carico in un solo giorno. In relazione ai documenti già in possesso della pubblica amministrazione o alle dichiarazioni rese dal proponente dell'istanza, si applica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

2. Alla legge 12 gennaio 1991, n. 13, articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, la lettera *aa*) è soppressa.

Art. 2.

*(Modifiche alla legge 27 ottobre 1988,
n. 470)*

1. L'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio o alla rappresentanza consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

2. I cittadini italiani che risiedono all'estero devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio o rappresentanza consolare.

3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio o alla rappresentanza consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce. In presenza di documenti validi di stato civile, rilasciati dallo Stato estero ospitante, la dichiarazione può essere resa dal capo famiglia o da un solo componente delegato da ciascuno degli altri membri della famiglia.

5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici o le rappresentanze consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, ove possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali e dei patronati, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.

6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici o dalle rappresentanze consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici o le rappresentanze consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli stessi uffici abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.

7. Una copia della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio, è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio o dalla rappresentanza consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.

8. Altra copia della dichiarazione è trasmessa all'ufficio o alla rappresentanza consolare della circoscrizione di provenienza.

9. La trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi 7 e 8 può essere effettuata anche per via telematica. In ogni caso gli uffici

o le rappresentanze consolari effettuano la trasmissione secondo criteri che ne garantiscono l'autenticità e la riservatezza.

10. La richiesta agli uffici o alle rappresentanze consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo o da dichiarazione autocertificata ai sensi degli articoli 43 e 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici o le rappresentanze consolari corrispondono alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.

11. Qualora la procedura di iscrizione comporti per i cittadini difficoltà soggettive od oggettive in relazione alle loro condizioni familiari o di salute o di lavoro o di distanza, può essere concordata con gli uffici o le rappresentanze consolari, anche per via telefonica o telematica, la fissazione di una data per la completa definizione dell'iscrizione. Gli uffici garantiscono ai cittadini il disbrigo degli adempimenti a loro carico in un solo giorno».